



Pensione a 64 anni con 15 anni di contributi, è possibile?

Autore : Noemi Secci

Data: 09/12/2016

Salvacondotto per i nati nel 1952 e deroga Amato: i due benefici che permettono di anticipare la pensione possono essere cumulati?

Sono nato nel 1952 e ho 15 anni di contributi versati prima del 1992, di cui 30 settimane figurative: posso accedere alla deroga Amato a 64 anni?

I nati sino al **31 dicembre 1952** sono solitamente avvantaggiati, rispetto agli altri lavoratori, in quanto, se non dipendenti pubblici, possono accedere alla pensione a **64 anni** di età (64 anni e 7 mesi nel 2016) grazie al cosiddetto salvacondotto, previsto dalla stessa Legge Fornero.

Pensione a 64 anni: chi può ottenerla?

Per ottenere la pensione anticipata (o meglio, di anzianità) a 64 anni con il salvacondotto, però, sono necessari almeno **35 anni** di contributi, per gli uomini, alla



data del 31 dicembre 2012 e **20 anni** di contributi, alla stessa data, per le donne.

Senza contare che, se il lavoratore risulta **disoccupato** alla data del 28 dicembre 2011, alla data del **31 dicembre 2012**, oltre a possedere 35 anni di contributi derivanti esclusivamente dal lavoro dipendente (esclusi contributi da riscatto, figurativi e volontari), deve anche possedere una **quota** (somma di età e contributi) pari ad almeno 96.

Salvacondotto e pensione con 15 anni di contributi

Secondo quanto previsto dalla Legge Fornero, come successivamente chiarito dalle circolari dell'Inps e del Ministero del lavoro, non sono previste eccezioni ai requisiti del salvacondotto, nemmeno per i cosiddetti quindicenni, cioè per coloro che, in base alla **legge Amato [1]** possono pensionarsi con 15 anni di contributi. In pratica, la **deroga Amato** e la deroga del **salvacondotto** sono due benefici diversi, da tenere distinti. Non è possibile applicare al salvacondotto, peraltro, nemmeno l'ulteriore deroga che consente di pensionarsi con 15 anni di contributi, l'**opzione contributiva Dini [2]**.

Vediamo, allora, se il lettore, possedendo oltre **15 anni** di contributi, può almeno rientrare tra i **quindicenni** della legge Amato, o nell'opzione contributiva e, in caso positivo, a che età potrà pensionarsi e con quale sistema di calcolo dell'assegno.

Pensione con 15 anni di contributi: le tre deroghe

Partiamo dall'analisi dei requisiti necessari per ottenere la **pensione di vecchiaia** con 15 anni di contributi con la deroga Amato.

Innanzitutto, la legge Amato prevede la possibilità di pensionarsi con 15 anni di contributi per 3 differenti categorie di lavoratori, i cosiddetti beneficiari della prima, della seconda e della terza deroga.



Pensione 15 anni: prima deroga

Per chi rientra nella **prima deroga**, è possibile pensionarsi con 15 anni di contribuzione se si possiedono 15 anni di contributi (**780 settimane**) collocati prima del **31 dicembre 1992**; a tal fine sono utili tutti i contributi: volontari, obbligatori, figurativi, da riscatto e ricongiunzione, nonché quelli versati all'estero, se si tratta di contribuzione versata in un Stato membro dell'Unione Europea o legato all'Italia da una convenzione o da un accordo in materia di sicurezza sociale.

Per fruire della deroga è necessario poter far valere una posizione assicurativa nel Fondo **lavoratori dipendenti** o nelle gestioni speciali dei **lavoratori autonomi** dell'Inps, o in ambedue. La deroga si applica anche agli iscritti ex **Inpdap**, ex **Enpals**, ex **Ipost**.

Il lettore non specifica se appartiene a una delle gestioni elencate: supponendo che sia stato lavoratore dipendente del settore privato, all'interno di aziende non iscritte a fondi particolari al di fuori di quelli elencati, dovrebbe pienamente rientrarvi, perché supera le 780 settimane richieste al 31 dicembre 1992 e i **contributi figurativi** valgono, per la deroga, a pieno titolo.

Pensione 15 anni: seconda deroga

Per chi rientra nella seconda deroga, non è necessario possedere 15 anni di contributi versati prima del 31 dicembre 1992, ma è sufficiente avere un'autorizzazione ai **versamenti volontari** precedente al 31 dicembre 1992 e 15 anni di contributi complessivi accreditati nell'arco della vita lavorativa.

La deroga vale per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria dell'Inps e per gli iscritti ex Enpals (non per gli iscritti all'ex Inpdap ed all'ex Ipost).

Per raggiungere i 15 anni di contribuzione, anche in questo caso, sono utili tutti i contributi: volontari, obbligatori, figurativi, da riscatto e ricongiunzione, nonché quelli versati all'estero, se si tratta di contribuzione versata in un Stato membro dell'Unione



Europea o legato all'Italia da una convenzione o da un accordo in materia di sicurezza sociale.

Pensione 15 anni: terza deroga

Per chi rientra nella **terza deroga**, è possibile pensionarsi con 15 anni di contributi, se si possiedono almeno **25 anni** di anzianità assicurativa e **10 anni** non interamente lavorati.

I beneficiari sono i **lavoratori dipendenti**, iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria o ad un fondo sostitutivo o esonerativo della medesima. Nel dettaglio, ci si può pensionare con la terza deroga Amato se si possiedono:

- **25 anni di anzianità assicurativa** (vale a dire che il primo contributo deve essere versato almeno 25 anni prima della data di maturazione dei requisiti per la pensione: può essere contato qualsiasi contributo, a tal fine, anche per attività di lavoro autonomo o svolte all'estero in un Paese Ue o convenzionato);
- **15 anni di contribuzione**: nel computo dei 15 anni valgono i soli **contributi da lavoro dipendente** versati all'Assicurazione generale obbligatoria o ad un fondo sostitutivo o esonerativo della stessa;
- almeno **10 anni lavorati** per periodi inferiori alle **52 settimane**; non sono considerati tali gli anni lavorati interamente in cui risultano meno di 52 contributi settimanali, a causa del fatto che il part time non arrivi a coprire, a causa del minimale, tutte le 52 settimane; al contrario, un'annualità può risultare interamente coperta da contribuzione, ma non interamente lavorata, ad esempio a causa di un periodo di disoccupazione indennizzato durante il quale sono accreditati i contributi figurativi. Sono utili a tal fine anche gli anni in cui il lavoratore risulta iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato (cosiddetti Otd).

Il lettore, però, non potrebbe rientrare in questa terza deroga, che sarebbe potuta essere utile nel caso in cui, in base all'attività delle aziende in cui ha lavorato, risulti iscritto a una **gestione sostitutiva** o **esonerativa** dell'assicurazione generale obbligatoria (quindi non al fondo pensione lavoratori dipendenti, Fpld). La terza deroga, difatti, richiede 15 anni di contributi da effettivo lavoro dipendente e non possono essere contati, dunque, i **contributi figurativi**. Manca, ad ogni modo, un



chiarimento ufficiale su questo punto, dunque un eventuale rifiuto della deroga basato sul possesso, tra i 15 anni di contributi, di contribuzione figurativa, potrebbe essere discusso.

Pensione 15 anni: a quale età?

Per quanto riguarda i requisiti di età per accedere alla Deroga Amato, secondo una nota **circolare Inps [3]** non è possibile beneficiare dei requisiti precedenti alla Legge Fornero, ma è necessario utilizzare i requisiti stabiliti dalla Riforma **[4]**.

Attualmente, dunque, è possibile pensionarsi:

- con **66 anni e 7 mesi** di età, se uomini o lavoratrici pubbliche;
- con **65 anni e 7 mesi** di età, se lavoratrici dipendenti del settore privato;
- con **66 anni e 1 mese** di contributi, se lavoratrici autonome.

Dal 1° gennaio 2018, i requisiti saranno uguali per tutti e pari a 66 anni e 7 mesi; nel biennio 2019-2020 non dovrebbero subire l'aumento automatico a 66 anni e 11 mesi, in quanto l'Istat, nell'ultimo anno, ha riscontrato la diminuzione dell'aspettativa di vita.

Il lettore, dunque, dovrebbe attendere il compimento di 66 anni e 7 mesi di età, per la pensione con 15 anni di contributi, se rientra, come presunto, nella prima deroga.

Pensione 15 anni: calcolo dell'assegno

Per quanto riguarda il **calcolo della pensione**, questa non subisce penalizzazioni per i cosiddetti quindicenni. L'assegno, in particolare, è determinato:

- col **calcolo retributivo** (che si basa sugli ultimi anni di stipendio e sulle settimane versate sino al 31 dicembre 1992 e dal 1993 al 2011), per i periodi collocati sino al 31 dicembre 2011, per chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;



- col **calcolo misto**, per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995: il calcolo misto è composto dal:

- calcolo retributivo, per i periodi sino al 31 dicembre 1995 (in questo caso si basa sugli ultimi anni di stipendio e sulle settimane versate sino al 31 dicembre 1992 e dal 1993 al 1995);
- calcolo contributivo, dal 1996 in poi: il calcolo contributivo si basa sui versamenti accreditati e rivalutati, trasformati in assegno di pensione da un coefficiente che aumenta con l'età;

- col calcolo **esclusivamente contributivo**, per chi non possiede contributi accreditati prima del 1996.

Il lettore, dunque, potrebbe usufruire del calcolo esclusivamente **retributivo**, perché tutti i contributi sono collocati prima del 31 dicembre 1995. Essendo, per di più, i contributi collocati tutti prima del 31 dicembre 1992, il calcolo della pensione considererebbe la media degli **ultimi 5 anni** di retribuzione, **rivalutati** annualmente secondo l'indice Foi.

Il calcolo sarebbe integrabile al **trattamento minimo** qualora non siano superati determinati limiti di reddito. In particolare, l'**integrazione al minimo**, pari a **501,89 euro** nel 2016 spetta:

- in misura piena, se il reddito annuo complessivo proprio e del coniuge non supera 19.573,71 euro, ed il reddito dell'interessato non supera i 6.524,07 euro;
- in misura parziale, se il reddito annuo complessivo proprio e del coniuge supera i 19.573,71 euro, sino a 26.098,28 euro (cioè sino a quattro volte il trattamento minimo annuo) ed il reddito del pensionato non supera i 13.049,14 euro.

Pensione 15 anni con opzione contributiva

Nel caso in cui, a causa della gestione in cui eventualmente risultino accreditati i contributi, non si possa usufruire della deroga Amato, bisogna valutare la possibilità di fruire, o meno, della pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi con **ricalcolo**



contributivo dell'assegno, la cosiddetta **Opzione contributiva Dini**.

Può fruire dell'Opzione chi:

- possiede **meno di 18 anni** di contributi, ma almeno un contributo, al 31 dicembre 1995;
- possiede **almeno 5 anni** di contributi dal 1996 in poi.

L'età per il pensionamento è quella attualmente valida per la **pensione di vecchiaia**, come sopra esposta: il trattamento di pensione è calcolato col **metodo interamente contributivo**, che risulta penalizzante rispetto al retributivo, in quanto non si basa sugli ultimi stipendi ma sui versamenti effettivi.

Il lettore, però, non potrebbe rientrare in questa deroga, in quanto possiede oltre 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995 e non possiede contributi successivamente accreditati.

Note:

[1] D.lgs. 503/1992.

[2] L. 335/1995.

[3] Inps Circ. n. 16/2013.

[4] D.L. 201/2011.